

Verbale di accordo in materia di




## **DIRITTI SINDACALI**

tra la Wang Global Spa

e

le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali FIM/CISL,  
FIOM/CGIL, UILM/UIL e le rispettive Rappresentanze  
sindacali.

Milano, 4 dicembre 1998



Le parti, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 20 dicembre 1993, integrato e specificato dall'Accordo sottoscritto da Federmecanica - Assital e FIM, FIOM e UILM il 2 febbraio 1994, hanno proceduto all'armonizzazione dei diritti sindacali esistenti all'interno delle unità produttive territoriali della Wang Global Spa (già Olivetti Solutions Spa) con quanto previsto negli accordi sopra citati.

A questo proposito esse hanno convenuto che:

1. l'organico di riferimento utile per definire il numero dei componenti la RSU in ciascuna unità produttiva territoriale è quello comunicato alla data del 31.10.1998.

2. il numero dei componenti le RSU è individuato, per ciascuna delle unità produttive territoriali o per raggruppamenti di esse definite e indicate nella tabella I<sup>v</sup>, in base a quanto disposto dall'art. 23 della legge 20.5.1970, n° 300.

3. il numero dei componenti le RSU così individuato non subirà modificazioni per il periodo di durata in carica delle medesime.

4. tre mesi prima della scadenza triennale del mandato conferito alle RSU, e comunque non oltre il 1.11.2001, si procederà ad adeguare il numero dei componenti le RSU medesime con riferimento ai nuovi dati di organico riferiti al mese corrente.

5. ai componenti le RSU sono riconosciuti, per l'espletamento del loro mandato, permessi retribuiti individuali pari a 48 ore semestrali.  
Nel caso in cui uno o più componenti le RSU superino in un semestre solare il numero di ore semestrali individuali loro riconosciute, fissate in 48, su richiesta dei componenti le RSU responsabili della gestione amministrativa dei permessi, che le RSU stesse si impegnano a nominare al loro interno entro un mese dal presente accordo, potrà essere operato un conguaglio, nell'ambito delle RSU dell'unità produttiva definita o nel raggruppamento definito, fra le ore utilizzate e quelle riconosciute entro il limite di un massimale individuale semestrale (semestre solare) fissato nella misura di 90 ore.

Qualora, nonostante il conguaglio, risulti utilizzato un numero di ore superiore a quello riconosciuto nel primo semestre dell'anno solare, le ore eccedenti saranno conguagliate con le ore del semestre successivo. Le ore eventualmente ancora eccedenti alla fine del secondo semestre solare, saranno trattentive ai componenti le RSU che abbiano fatto registrare l'eccedenza.

6. alle RSU saranno concessi permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto ai sensi delle norme di legge e di contratto, derivanti dall'armonizzazione dei diritti sindacali precedentemente previsti dagli accordi aziendali, nelle misure indicate nella tabella 2<sup>v</sup>.

Tali ore verranno riproporzionate in funzione dei dati di organico tre mesi prima della scadenza triennale del mandato delle RSU e comunque non oltre il 1.11.2001.

in considerazione delle predette condizioni determinate pattizamente, i permessi retribuiti di cui al precedente punto 6., che sono determinati sulla

base della forza al 31.10.1998 unitamente alle ore parteciche di cui al successivo punto 8., sono attribuiti come indicato alla tabella 2.

Nel caso in cui uno o più componenti le RSU, assegnatari di tali ore aggiuntive, superino in un semestre solare il numero di ore semestrali individuali, complessivamente loro riconosciute e assegnate, ai sensi dei punti 5., 6. e 7., su richiesta dei componenti le RSU responsabili della gestione amministrativa dei permessi, potrà essere operato un conguaglio, nell'ambito della RSU dell'unità produttiva stessa o del raggruppamento definito, fra le ore utilizzate e quelle riconosciute, entro il limite di un massimale individuale semestrale (semestre solare) fissato nella misura di 200 ore.

Qualora, nonostante il conguaglio, risulti utilizzato un numero di ore superiore a quello riconosciuto nel primo semestre dell'anno solare, le ore eccedenti saranno conguagliate con le ore del semestre successivo. Le ore eventualmente ancora eccedenti alla fine del secondo semestre solare, saranno trattenute ai componenti le RSU che abbiano fatto registrare l'ecedenza.

8. le segreterie FIM/CISL, FIOM/CGIL e UILM/UIL comunicheranno alla Direzione aziendale la fruizione delle ore di permesso sindacale partecicamente attribuite a ciascuna Organizzazione sindacale, come indicato nella tabella 2v, da parte anche, oltre che dei componenti le RSU, di un numero massimo complessivo di 15 lavoratori dipendenti non in possesso di ore riconosciute per attività di rappresentanza sindacale, espressamente delegati, con la sopraccitata richiesta, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, allo svolgimento di attività proprie delle organizzazioni sindacali medesime.

9. le ore totali indicate ai punti 5., 6., 7. e 8., potranno essere complessivamente fruite da componenti le RSU e da lavoratori dipendenti non in possesso di ore riconosciute per attività di rappresentanza sindacale, nell'ambito di un massimale individuale fissato in 250 ore semestrali (semestre solare), anche in deroga a quanto stabilito in termini di massimali ai precedenti punti 5. e 7..

10. ai componenti le RSU, di cui al presente accordo, si applicano le norme relative alla tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali previste dalla legge e dal CCNL vigenti.

11. durante l'orario di lavoro singoli dipendenti potranno chiedere l'autorizzazione a recarsi a colloquio con componenti le RSU, nei locali loro destinati, fatte salve le esigenze tecnico organizzative del settore di appartenenza, senza essere tenuti a comunicare ai superiori l'argomento del colloquio. Durante queste assenze gli interessati saranno retribuiti come lavoratori temporaneamente inattivi per cause non imputabili all'organizzazione aziendale.

12. i componenti le RSU di cui al punto 2. potranno assentarsi dal posto di lavoro in qualsiasi momento, nell'ambito del tempo loro riconosciuto, senza richiedere alcuna autorizzazione né comunicare il motivo del loro allontanamento, informando preventivamente i superiori diretti, al solo scopo che vengano registrati i periodi di assenza dal posto di lavoro.

Essi, quando tale informazione sia avvenuta, potranno assolvere impegni connessi con la loro specifica attività rappresentativa e di tipo partecipativo, e potranno a tale scopo anche uscire dall'azienda, nel rispetto delle norme aziendali in atto.

13. le parti condividono la scelta di rafforzare il sistema di relazioni industriali quale strumento partecipativo utile per perseguire soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse.

A tale fine le OO.SS. stipulanti definiranno unitariamente una propria struttura operativa finalizzata alla realizzazione di azioni di coordinamento dell'attività sindacale all'interno delle unità produttive di Wang Global SpA sul territorio italiano; tale struttura, costituita all'interno delle RSU, sarà composta da un numero massimo complessivo di 20 componenti.

Alle azioni di coordinamento sopra indicate potranno partecipare, ove le segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti lo ritengano necessario, fino a un massimo di 5 rappresentanti sindacali unitari di altre società del gruppo Wang Global, previa comunicazione alle società interessate.

Ai componenti il Coordinamento Sindacale Nazionale di cui alla presente intesa, sarà riconosciuto il rimborso, secondo le norme vigenti in azienda, delle spese di trasferta sostenute per le attività di coordinamento sopra enunciate, fino ad un massimo di cinque riunioni, della durata di una giornata, nell'arco di un anno solare.

Ai componenti il Coordinamento Sindacale Nazionale di cui alla presente intesa, saranno riconosciuti permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli concessi in qualità di RSU nella misura indicata nella tabella 3v.

14. La Società riconosce il ruolo del Coordinamento Sindacale Nazionale quale rappresentante i lavoratori delle proprie unità produttive dislocate sul territorio nazionale e delle società ad essa collegate in Italia, per materie e problematiche aventi valenza nazionale e di Gruppo.

Per la partecipazione agli incontri che il Coordinamento Sindacale Nazionale, nel corso dell'anno, terrà con la Direzione della Società su temi di rilevanza nazionale e di Gruppo, riguardanti la generalità dei lavoratori dipendenti, sarà riconosciuto, secondo le norme vigenti in azienda, il rimborso delle spese di trasferta sostenute.

15. nel caso di previsioni legislative o contrattuali che riconoscano ai dipendenti ulteriori ore retribuite per attività diretta o indiretta di rappresentanza sindacale e per lo svolgimento di attività di tipo partecipativo, tali ore vengono assorbite, fino a concorrenza, dalla presente regolamentazione.

16. i componenti le RSU operanti nelle diverse unità produttive territoriali o nei raggruppamenti definiti, per reciproche comunicazioni su temi di specifico interesse sindacale e per comunicazione con la Direzione Relazioni Industriali della Wang Global, possono utilizzare il servizio di posta elettronica aziendale.

17. le Parti concordano che il presente accordo entri in vigore dalla data del 1 gennaio 1999. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si attiveranno affinché la situazione attualmente in atto sia ricondotta a quanto concordato, entro e non oltre il 31 marzo 1999.

18. il presente accordo assorbe le intese in tema di Diritti Sindacali del 10 novembre 1971, 9 aprile 1974 e 7 giugno 1974, nonché qualsiasi altra pattuzione sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie, relativa agli argomenti in oggetto.

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top left: "me" and a signature.  
- Middle left: a large signature.  
- Bottom left: a signature.

*Handwritten initials:*  
- Top center: "M/S" and a signature.  
- Top right: a signature.


*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: "M/S" and a signature.  
- Middle right: a signature.

**Nota a verbale**


Con particolare riferimento al punto 16, l'azienda conferma la propria disponibilità a comunicare, su richiesta delle RSU, l'ubicazione del personale operante sul territorio per facilitare la trasmissione di informazioni di carattere sindacale.

Con riferimento al punto 16, in accoglimento della richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l'azienda si dichiara disponibile a verificare, in occasione di un prossimo incontro tendente a definire le condizioni generali delle modalità della prestazione dei lavoratori che operano prevalentemente all'esterno delle sedi aziendali, le condizioni di utilizzo del servizio di posta elettronica, da parte delle RSU, per informare i lavoratori in oggetto su temi di specifico interesse sindacale.


Letto, confermato e sottoscritto.




p. l'Azienda



p. FIM-FIOM-UILM



p. le R.S.U.



h, /  
B&M

Wang Global SPA  
unità produttive territoriali e raggruppamenti

TABELLA 1<sup>a</sup>

Unità Produttive e Raggruppamenti	Forza al 31.10.98	Numero RSU	Ore semestrali		Massimale		Ore Annuali Totali
			Individuali	Semestrale	Individuale		
1. Milano, Buccinasco, Busto Arsizio	607	12	48	90	90	1152	
2. Brescia, Bergamo	43	3	48	90	90	288	
3. Torino, Novara	192	5	48	90	90	480	
4. Ivrea, Scarmagno	476	9	48	90	90	864	
5. Venezia Marghera, Udine, Trieste, Pordenone	115	5	48	90	90	480	
6. Verona, Bolzano	68	4	48	90	90	384	
7. Bologna, Forlì	97	4	48	90	90	384	
8. Reggio Emilia, Parma, Piacenza	48	3	48	90	90	288	
9. Genova, La Spezia, Savona	70	4	48	90	90	384	
10. Ancona, Pesaro, Montesilvano Pescara	45	3	48	90	90	288	
11. Pisa, Siena, Sesto Fiorentino	140	7	48	90	90	672	
12. Roma (via Casalnuovo), Roma (via Mosca), Latina, Perugia, Terni	425	12	48	90	90	1152	
13. Pozzuoli	88	3	48	90	90	288	
14. Biritto Bari, Taranto	62	3	48	90	90	288	
15. Rende Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria	20	3	48	90	90	288	
16. Cagliari, Sassari	27	3	48	90	90	288	
17. Palermo, Catania, Messina	73	3	48	90	90	288	

2596

86

8256

**Wang Global Spa**  
unità produttive territoriali e raggruppamenti

TABELLA 2<sup>a</sup>

Unità Produttive e Raggruppamenti	Forza al 31.10.98	Numero RSU	Ore aggiuntive annuali assegnate a RSU
1. Milano, Buccinasco, Busto Arsizio	607	12	1.487
2. Brescia, Bergamo	43	3	75
3. Torino, Novara	192	5	403
4. Ivrea, Scarmagno	476	9	1.166
5. Venezia Marghera, Udine, Trieste, Pordenone	115	5	242
6. Verona, Bolzano	68	4	143
7. Bologna, Forlì	97	4	204
8. Reggio Emilia, Parma, Piacenza	48	3	84
9. Genova, La Spezia, Savona	70	4	147
10. Ancona, Pesaro, Montesilvano Pescara	45	3	78
11. Pisa, Siena, Sesto Fiorentino	140	7	294
12. Roma (via Casalnuovo), Roma (via Mosca), Latina, Perugia, Terni	425	12	1.042
13. Pozzuoli	88	3	185
14. Bitritto Bari, Taranto	62	3	130
15. Rende Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria	20	3	35
16. Cagliari, Sassari	27	3	68
17. Palermo, Catania, Messina	73	3	153


= Totale ore aggiuntive annuali attribuite alle RSU

5.936

= Ore paritetiche OOSS (\*\*)

2.568

(\*\*) Ore da attribuire pariteticamente a ciascuna Organizzazione Sindacale



Wang Global Spa

TABELLA 3A

ORE AGGIUNTIVE ANNUALI (anno solare) PER COORDINAMENTO SINDACALE NAZIONALE

= Coordinamento Sindacale Nazionale Wang Global

1.360 ore

